



**POLIZIA LOCALE**  
*Città di Tivoli*

Prot. Comando n. \_\_\_\_\_/2022

**ORDINANZA n. 366 del 55899**

19 OTT 2022

REG. COM. NR. 166 DEL 10/10/2022 - PROT. COM. NR. 12123 /2022 EMERG.

**IL DIRIGENTE COMANDANTE**

**Premesso** che tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione del Comune di Tivoli vi è quello di innalzare la qualità della vita del Centro Storico e di rafforzare la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell'arte, di riferimento culturale territoriale, oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza;

**Premesso** che, nel più vasto ambito della razionalizzazione dei rapporti tra le diverse componenti della mobilità sulle reti stradali affette da fenomeni di congestione e alla luce delle trasformazioni del tessuto urbano, l'Amministrazione del Comune di Tivoli ha inteso introdurre e perimetrare una nuova Zona a Traffico Limitato con l'obiettivo della massima inclusione del territorio comunale e, in particolare, delle aree caratterizzate da elevata densità residenziale, al fine di ridurre i livelli di inquinamento acustico ed atmosferico da traffico veicolare e comprendere una più ampia quota dello stesso territorio e di popolazione soggette alla criticità sopra dette;

**Richiamate** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 25/11/1991 di adozione del P.G.T.U. *Piano Generale del Traffico Urbano* e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21/03/2000, di definitiva approvazione del P.G.T.U. esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano confermate le scelte e le linee di intervento in materia di zone a traffico limitato, aree pedonali e zone di particolare rilevanza urbanistica;

**Valutato** di individuare nella denominazione stradale di "Zona a Traffico Limitato" il provvedimento con cui meglio garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e, più in generale, il rispetto dell'ordine pubblico, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, tenuto conto anche degli effetti che una ridotta presenza dei veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica;

**Constatato** che l'attuale disciplina della sosta e circolazione dei veicoli a motore in largo Salvo D'Acquisto, via Inversata, via Due Giugno e via Pietro Nenni non è adeguata alle esigenze della collettività e, come tale, deve essere oggetto di modifica, in modo da creare maggior possibilità di utilizzo delle strade e delle aree di sosta, da parte dell'utenza in generale e, in contemporanea, una maggior fluidità alla circolazione dei veicoli;

**Ritenuto** altresì di delimitare l'estensione del provvedimento nell'ambito delle seguenti vie: Largo Salvo D'Acquisto, via dell'Inversata, vicolo dell'Inversata, via Due Giugno, vicolo Lucullo, vicolo Santa Croce, via Pietro Nenni;

**Condiviso** l'indirizzo di regolamentare la Zona a Traffico Limitato conformandola alle direttive di cui alla disciplina vigente;

**Preso atto** di quanto delineato con:

- ordinanza dirigenziale n. 299 del 14.06.2006 e ss.mm.ii. di riordino e modifica della disciplina delle zone a traffico limitato, in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 141 del 18.05.2006;



**POLIZIA LOCALE**  
*Città di Tivoli*

- ordinanza dirigenziale nr. 345 del 07.10.2022, con cui viene confermato l'elenco delle vie e delle piazze delle ZZ.T.L. già istituite ed il relativo disciplinare per la regolamentazione degli accessi e delle procedure di rilascio e termini di validità dei contrassegni;

**Richiamato** quanto deciso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 03.03.2021 avente ad oggetto "Istituzione della zona a traffico limitato "Inversata-Due Giugno" nelle vie: largo Salvo D'Acquisto, via dell'Inversata, vicolo dell'Inversata, via Due Giugno, vicolo Lucullo, vicolo Santa Croce, via Pietro Nenni – rilevazione elettronica degli accessi";

**Vista** l'autorizzazione del *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili* – DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE rilasciata con decreto prot. Nr. 115 del 29.03.2021, relativo all'installazione ed all'esercizio di un impianto per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato denominata "Inversata-Due Giugno" in corrispondenza del varco di accesso;

**Viste** le "Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanate dal M.I.T. con prot. N. 5050 del 28 giugno 2019;

**Visti** gli articoli 3, 5, 6, 7 e 158 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – *Nuovo Codice della Strada*, e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*, e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. nr. 250 del giugno 1999, n. 250 - *Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, ai fini dell'accertamento delle violazioni in tema di limitazioni del traffico veicolare ed all'irrogazione delle relative sanzioni;

**Dato atto** che il sistema di gestione delle immagini deve rispettare il disposto del D.Lg. 30 giugno 2003, nr. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali, nonché la materia riguardante la videosorveglianza ed il sistema di sanzionamento mediante varchi di videosorveglianza;

**Vista** la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

**Dato atto** di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 383 del 09 dicembre 2005 – "*istituzione Fascia Blu – indirizzi*" e ss.mm.ii., con riguardo al punto 4) di esclusione delle Zone a Traffico Limitato dall'estensione della sosta a pagamento;

**Dato atto** che restano invariate tutte le disposizioni non espressamente richiamate nel presente provvedimento;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10.02.2021, avente ad oggetto: "struttura organizzativa del Comune di Tivoli, modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2018 e ss.mm.ii.";

**Visto** il decreto del sig. Sindaco nr. 27 del 13.10.2021 di conferimento al Dr. Antonio D'EMILIO dell'incarico di Dirigente - Comandante del Corpo di Polizia locale - Settore IX "Polizia Locale" del Comune di Tivoli;

**per i motivi indicati in premessa:**

**ORDINA**



**POLIZIA LOCALE**  
*Città di Tivoli*

con decorrenza dal giorno 02 Novembre 2022, comunque previa avvenuta ultimazione dell'apposizione della necessaria segnaletica stradale e dell'installazione dell'impianto per il controllo degli accessi:

1. l'istituzione della **ZONA a TRAFFICO LIMITATO** denominata "Inversata-Due Giugno" per tutte le categorie di veicoli, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica verticale (rif. Figura II 322/a Art. 135 e Figura II 322/b Art. 135 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) nelle località di seguito indicate, comprendenti le seguenti vie e piazze (in ordine alfabetico):

**Largo Salvo D'Acquisto, via Due Giugno, via dell'Inversata, vicolo dell'Inversata, , vicolo Lucullo, via Pietro Nenni, vicolo Santa Croce;**

2. l'installazione del **SEGNALE DI PREAVVISO SEMPLIFICATO DI INTERSEZIONE URBANA CON UNA ZTL** (rif. Figura II 233 art. 127 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) con la dicitura "100 mt" in via G. Matteotti, successivamente ed in prossimità della corsia di accesso all'area di parcheggio denominata FAST PARK;
3. l'installazione del **SEGNALE DI PREAVVISO DI INTERSEZIONE URBANA CON UNA ZTL** (Fig. II 233 Art. 127 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) con inserimento, nella direzione non consentita a tutti, della freccia e del "simbolo ZTL" costituito dal disco del "divieto di transito" con la dicitura "zona traffico limitato" ovvero il pannello superiore del segnale della Figura II 322/a Art. 135, da apporre in Largo S. D'Acquisto contigualmente a piazzale G. Matteotti;
4. l'installazione al varco di accesso alla **ZONA a TRAFFICO LIMITATO** di idoneo dispositivo automatico di controllo e rilevamento degli accessi, opportunamente omologato dal competente organo Ministeriale, in via Salvo D'Acquisto all'altezza del civico nr. 9:

**VARCO 5 - Z.T.L. INVERSATA-DUE GIUGNO**

**determinato con orario dalle ore 07:00 alle ore 20:00 tutti i giorni, festivi inclusi**

<b>carico e scarico:</b>	<b>dalle ore 07:00</b>	<b>alle ore 09:00</b>
	<b>dalle ore 13:00</b>	<b>alle ore 16:00</b>

e l'installazione di:

**I. PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE** riportante le diciture:

- "ZTL ATTIVA" quando è vigente il divieto;
- "ZTL NON ATTIVA" quando non è vigente il divieto



**POLIZIA LOCALE**  
*Città di Tivoli*

II. **SEGNALETICA DI VARCO PER LA ZTL** variabile con controllo elettronico e divieto generalizzato a tutte le categorie di veicoli nel seguente ordine:

- “*simbolo ZTL*”;
- pannello integrativo con i giorni di vigenza e la fascia orario di divieto della ZTL;
- pannello integrativo riportante limitazione, deroghe ed eccezioni con l'utilizzazione dei simboli previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ovvero, per facilitare la lettura, la dicitura “*eccetto autorizzati ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 48 del 03.03.2021*”;
- pannello integrativo con la dicitura “*controllo elettronico ZTL*”;
- pannello riportante la dicitura “*per informazioni*” seguita dal simbolo del telefono (Fig. II 107 del Regolamento) e dal recapito telefonico a cui devono rivolgersi i soggetti che l'Amministrazione intende autorizzare all'accesso, anche temporaneamente, oltre alle persone con disabilità, non residenti; con indirizzo email per le comunicazioni con il Comando di Polizia Locale.

con comunicazione del predetto numero telefonico al *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* ai fini dell'inserimento in elenco reperibile nel sito istituzionale quale servizio di pubblica utilità.

5. l'installazione del **SEGNALE DI FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO** (Fig. II.322/b del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) posizionato autonomamente sulla destra su via P. Nenni all'uscita su via A. Moro;
6. **di riaffermare per la Zona a Traffico Limitato gli stessi criteri relativi al divieto di transito e sosta e rilascio dei contrassegni, già in vigore per la ZTL1 “Centro Storico Medievale” e ZTL2 “Colsereno – Sant’Anna” disciplinate con Ordinanza Dirigenziale n. 345 del 07.10.2022, cui si rimanda; in particolare nella ZONA a TRAFFICO LIMITATO è consentito il transito e la sosta a:**
  - a. titolari di permesso di transito e sosta rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Tivoli;
  - b. veicoli al servizio di persone invalide, con l'obbligo di esporre il prescritto permesso di cui all'art. 188 del vigente Codice della Strada – sosta consentita negli appositi stalli predisposti;
  - c. veicoli delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, ambulanze, mezzi di soccorso e FF.AA.;
  - d. veicoli del Comune di Tivoli identificati con logo del Comune di Tivoli;
  - <sup>1</sup> e. ai veicoli commerciali **PER CARICO E SCARICO DELLE MERCI**, limitatamente al tempo necessario per espletare tali operazioni, nelle fasce orarie di seguito indicate: **dalle ore 07:00 alle ore 09:00 - dalle ore 13:00 alle ore 16:00**, con sosta negli appositi stalli predisposti;
  - f. veicoli dei medici in visita domiciliare, che espongono il prescritto permesso annuale;



**POLIZIA LOCALE**  
*Città di Tivoli*

- g. veicoli degli istituti di vigilanza privata ed a quelli destinati al trasporto valori;
- h. veicoli delle società erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, elettricità, telefonia, igiene urbana/ambientale, pubbliche affissioni, poste, servizi funebri, manutenzioni stradali) limitatamente al tempo necessario per espletare le operazioni di competenza;
- i. taxi e veicoli adibiti al servizio pubblico di noleggio con conducente (NCC);
- j. veicoli di ditte private che effettuino servizi urgenti senza le quali si verificherebbero danni materiali o pericolo per la pubblica incolumità, mediante esposizione di apposita autocertificazione di "intervento urgente", con indicata l'ubicazione dei lavori ed il nominativo della ditta esecutrice dei lavori, limitatamente al tempo necessario per espletare tali operazioni;
- k. veicoli diretti esclusivamente presso le autofficine/autorimesse presenti in loco per riparazione/manutenzione/deposito dei veicoli stessi;

*Per l'accesso all'interno della Zona a Traffico Limitato, i conducenti dei veicoli dovranno preventivamente comunicare al preposto ufficio del citato Comando gli estremi della targa, marca e modello dei veicoli utilizzati. In assenza della predetta comunicazione, l'accesso sarà considerato non autorizzato e pertanto perseguito ai sensi della normativa vigente contemplata dal D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.i. .*

**RENDE NOTO**

- che l'entrata in vigore della presente ordinanza è previsto per il 02 novembre 2022 (previa avvenuta ultimazione dell'apposizione della necessaria segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, prevista dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada);
- poiché l'utilizzo del nuovo varco di controllo degli accessi istituito è subordinato alle prescrizioni di cui all'Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al decreto nr. R.0000115.29-03-2021, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, si stabilisce una fase di pre-esercizio dell'impianto di rilevazione di 30 giorni, al fine di garantire la conoscibilità e la piena consapevolezza della cittadinanza riguardo alle nuove tipologie di controllo al termine della quale, in assenza di valutazioni negative, inizierà la fase di esercizio ordinario.

**DISPONE**

che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre



**POLIZIA LOCALE**  
*Città di Tivoli*

1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo C.d.S.) e che del presente provvedimento sia data più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio nonché attraverso affissione e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione; dispone altresì la trasmissione all'Ufficio di Polizia Locale, al locale Commissariato di P.S. ed alla Compagnia Carabinieri di Tivoli, affinché siano resi edotti dei precetti in essa contenuti; ed all'ASA Servizi s.r.l. per il ripristino della disciplina previgente all'istituzione della cd. FASCIA BLU.

**AVVISA**

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza ed all'eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. si comunica che l'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale sito in via Monte Vescovo n. 2 presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Comm. Fulvio Testi.

Tivoli, 10 ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Comm. FULVIO TESTI

IL DIRIGENTE COMANDANTE  
f.to Dott. ANTONIO D'EMILIO



**POLIZIA LOCALE**  
*Città di Tivoli*

<b>ALLA POLIZIA DI STATO</b>	<a href="mailto:comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it">comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it</a>	TIVOLI
<b>ALLA REGIONE CARABINIERI LAZIO COMPAGNIA DI TIVOLI</b>	<a href="mailto:frm21281@pec.carabinieri.it">frm21281@pec.carabinieri.it</a>	TIVOLI
<b>ALL' A.S.A. SERVIZI s.r.l.</b>	<a href="mailto:asaservizi@pec.it">asaservizi@pec.it</a>	TIVOLI
<b>ALLA CITTADINANZA MEDIANTE AFFISSIONE ALBO PRETORIO ON LINE</b>		
<b>ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO</b>	<a href="mailto:m.paolacci@comune.tivoli.rm.it">m.paolacci@comune.tivoli.rm.it</a> <a href="mailto:f.segatori@comune.tivoli.rm.it">f.segatori@comune.tivoli.rm.it</a>	